

**COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO**  
**Provincia di Brindisi**

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI**  
**NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE**

**ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO**  
**NR. 21 DEL 22 MAGGIO 2014**

Articolo 1 . Principi generali

**PARTE PRIMA**  
**SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA**  
**fino a 9 posti compreso il conducente**

**TITOLO I**  
**Disposizioni Generali**

- Art. 2 Principi generali –Disciplina del servizio
- Art. 3 Definizione dei servizi
- Art. 4 Altre tipologie di servizio
- Art. 5 Disciplina dei servizi
- Art. 6 Figure giuridiche di gestione
- Art. 7 Condizioni d'esercizio
- Art. 8 Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea
- Art. 9 Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 10 Commissione comunale consultiva

**TITOLO II**  
**Il noleggio con autovettura o motocarrozetta**

CAPO I La professione di noleggiatore con autovettura

- Art. 11 Requisiti per l'esercizio della professione con autovettura

CAPO II L'Autorizzazione all'esercizio per autovettura

- Art. 12 Numero delle autorizzazioni per autovetture
- Art. 13 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 14 Contenuti del bando di concorso

Art. 15 Commissione di concorso

Art. 16 Titoli oggetto di valutazione

Art. 17 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura

Art. 18 Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura

### CAPO III L'Esercizio del servizio con autovettura o motocarrozetta

Art. 19 Caratteristiche delle autovetture e delle motocarrozette

Art. 20 Contrassegni per le autovetture e le motocarrozette

Art. 21 Inizio e sospensione del servizio con autovettura

Art. 22 Acquisizione del servizio

Art. 23 Collaborazione alla guida

Art. 24 Interruzione del trasporto

Art. 25 Trasporto persone portatrici di handicap

Art. 26 Tariffe per il noleggio svolto con autovettura

Art. 27 Contachilometri

Art. 28 Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

### Capo IV Validità e verifica

Art. 29 Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

### Capo V Vigilanza sul servizio e sanzioni

Art. 30 Addetti alla vigilanza

Art. 31 Sanzioni amministrative

Art. 32 Violazioni e sanzioni

Art. 33 Responsabilità nell'esercizio del servizio

Art. 34 Reclami sul servizio

Art. 35 Decadenza dell'autorizzazione

Art. 36 Revoca dell'autorizzazione

Art. 37 Rinuncia all'autorizzazione

Art. 38 Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

**PARTE SECONDA**  
**NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO**

**TITOLO I**  
**Norme di comportamento**

Art. 39 Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Art. 40 Comportamento dell'utente durante il servizio

**TITOLO II Disposizioni finali**

Art. 41 Approvazione del regolamento

## **Articolo 1**

### **Principi generali**

1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autoveicoli (autovetture e autobus) o motoveicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.

## **PARTE PRIMA**

### **SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA**

#### **fino a 9 posti compreso il conducente**

### **TITOLO I**

#### **Disposizioni Generali**

#### **Art. 2 Principi generali . Disciplina del servizio**

1- Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autovetture omologate in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato dal:

- D.M. del 20.12.91 n. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)
- Legge 15.1.92 n. 21 (Legge Quadro)
- D. Lgs. del 30.4.92 n. 285 (Codice della Strada)
- D.M. del 20.4.93 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture)
- Legge Regionale del 03.04.1995 n. 14 (Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)
- Legge Regionale del 31.10.2002 n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)

#### **Art. 3 Definizione dei servizi**

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura (9 persone, incluso il conducente) o motocarozzetta assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell'utenza che trasmette presso la sede o la rimessa del noleggiatore una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.

#### **Art. 4 Altre tipologie di servizio**

1. Allo scopo di istituire nuove tipologie di servizio che abbiano per finalità lo sviluppo nell'ambito urbano di un sistema di trasporto collettivo di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto alle tipologie di trasporto già esistenti, l'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10, verifica, attraverso uno studio di fattibilità, la possibilità che anche gli esercenti il servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle leggi vigenti in materia, possano effettuare tali tipologie di servizio.

#### **Art. 5 Disciplina dei servizi**

1. I servizi di cui all'art. 3 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento.

2. I servizi di cui all'art. 4 saranno disciplinati da apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale.

3. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Puglia, dagli usi e dalle consuetudini.

#### **Art. 6 Figure giuridiche di gestione**

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443.

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

d) essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal Codice civile.

2. Non è consentito il rilascio di autorizzazione a persone giuridiche.

## **Art. 7 Condizioni d'esercizio**

1. E' ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente in capo allo stesso soggetto.
2. Ogni autorizzazione di cui all'art. 85 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285 (Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone) consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio ai sensi dell'art. 85, comma 3, del citato D.Lgs. 285/92.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente regolamento.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

## **Art. 8 Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea**

1. Previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 10, a condizione che sia stata stipulata apposita convenzione tra il concessionario dei servizi di linea e il noleggiatore.

## **Art. 9 Modalità di svolgimento del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. L'Amministrazione comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

## **Art. 10 Commissione comunale consultiva**

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio

del servizio, all'applicazione del regolamento, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a) Sindaco o suo sostituto, che assumerà la carica di presidente;
- b) funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) funzionario o suo delegato del Servizio Commercio e Attività Produttive;
- d) comandante o suo delegato del Corpo Polizia Municipale;
- e) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale;

2. Qualora le associazioni di cui al comma 1 lettera e) non raggiungano l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, la Giunta Comunale procede con sorteggio alla nomina dei membri, fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni. In caso di mancata designazione, la Commissione sarà costituita dai soli componenti di cui alle lettere a) b) c) d).

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Servizio Polizia Amministrativa.

4. Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno e può far intervenire alle adunanze altri esperti, non componenti, senza diritto di voto. La seduta della Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti.

5. Il presidente è tenuto a riunire la Commissione almeno una volta all'anno e, comunque, entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione che contenga una proposta articolata di ordine del giorno e sia sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.

6. La Commissione svolge un ruolo consultivo non vincolante nei confronti degli organi deliberanti del Comune.

7. La Commissione, altresì:

- a) propone attività di vigilanza sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento che potranno essere espletate tramite gli uffici comunali;
- b) segnala problemi e formula proposte alla Commissione regionale consultiva.



8. La Commissione dura in carica cinque anni.

9. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, l'Amministrazione comunale potrà procedere all'approvazione degli atti amministrativi anche in assenza del parere consultivo della commissione.

10. L'attività della Commissione è svolta a titolo gratuito.

## **TITOLO II**

### **Il noleggio con autovettura o motocarrozetta**

#### **CAPO I La professione di noleggiatore con autovettura**

##### **Art. 11 Requisiti per l'esercizio della professione con autovettura**

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;

b) non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;

c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21 e art. 6 L. Regione Puglia n. 14/95;

d) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;

e) idoneità professionale, acquisita a norma della legge regionale n. 14 del 1995.

f) avere a disposizione una rimessa, nel comune di San Pancrazio Salentino, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;

g) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.

#### **CAPO II L'Autorizzazione all'esercizio per autovettura**

## **Art. 12 Numero delle autorizzazioni per autovetture**

1. Il numero delle autorizzazioni da rilasciare non può essere superiore a .....

## **Art. 13 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in seguito a pubblico concorso a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, ai sensi dell'art. 5 co. 2 L.R. 14/1995.

2. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e ne è data adeguata pubblicizzazione ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 7.8.90 n. 241.

## **Art. 14 Contenuti del bando di concorso**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- c) requisiti per la partecipazione al concorso;
- d) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;
- e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- f) elencazione delle eventuali prove d'esame;
- g) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

## **Art. 15 Commissione di concorso**

1. Per l'espletamento del concorso, l'Amministrazione comunale nomina un'apposita Commissione di concorso.

2. La Commissione è così composta:

- Segretario Comunale – presidente
- Responsabile Settore Attività Produttive – componente;

- Comandante della polizia Municipale – componente.

3. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbano essere presenti tutti i membri, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

### **Art. 16 Titoli oggetto di valutazione**

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione del concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli, con relativo punteggio:

- a) laurea .....punti 5
- b) diploma di maturità.....punti 4
- c) licenza di scuola media inferiore per i nati dal 1 gennaio 1952 e di scuola elementare per i nati entro il 31 dicembre 1951.....punti 3
- d) residenza del titolare o del legale rappresentante nel territorio comunale.....punti 3
- e) altri titoli o certificati attinenti alla professione, per un massimo di 0,20 punti per titolo o certificato, sino ad un massimo di 1 (uno) punto.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti. In caso di possesso di più titoli di studio, verrà computato solo il titolo maggiore.

3. A parità di punteggio sarà preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che:

- è residente nel Comune di San Pancrazio Salentino;
- in caso di più concorrenti residenti nel Comune di San Pancrazio Salentino sarà preferito il più giovane di età.
- in caso di più concorrenti non residenti nel Comune di San Pancrazio sarà preferito il più giovane d'età.”

### **Art. 17 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura**

1. L'Amministrazione comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione del concorso, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione che verrà rilasciata secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

2. L'ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli entro 30 giorni a presentare la documentazione richiesta.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del presente regolamento con particolare riferimento alla disponibilità di apposita rimessa sul territorio comunale di San Pancrazio nonché alla dimostrazione della proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.

## **Art. 18 Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura**

1. Ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 21/1992 la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

### **CAPO III L'Esercizio del servizio con autovettura o motocarozzetta**

## **Art. 19 Caratteristiche delle autovetture e delle motocarozzette**

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.

2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.

3. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 21, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9, può stabilire criteri limitativi sulla

vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove licenze che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

## **Art. 20 Contrassegni per le autovetture e le motocarrozze**

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:

- "NOLEGGIO";

- "Comune di San Pancrazio Salentino" e lo stemma

2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:

- sulla parte superiore, la scritta "Comune di San Pancrazio Salentino"

- al centro lo stemma del comune ;

-nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.

3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile con un piombo che sarà apposto dall'ufficio comunale competente. Sul piombo è impresso lo stemma del comune di San pancrazio Salentino e l'anno.

4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Sindaco e depositati presso l'ufficio comunale competente.

5. Sui suddetti veicoli è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie, salvo quanto previsto dal Regolamento per il Piano generale degli impianti.

## **Art. 21 Inizio e sospensione del servizio con autovettura**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell'autorizzazione o immediatamente prima, non possa attivare la stessa entro i 90 giorni, dovrà esibire la documentazione idonea comprovante le cause di

esclusione della propria responsabilità.

### **Art. 22 Acquisizione del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
3. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10 e delle organizzazioni sindacali di categoria, può derogare da quanto previsto al comma 2, individuando spazi idonei, su area pubblica negli ambiti aeroportuali e ferroviari, adeguatamente delimitati e segnalati, ferme restando le competenze in materia di circolazione dei rispettivi enti proprietari della strada.

### **Art. 23 Collaborazione alla guida**

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltreché di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione di cui all'art. 11.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile.
3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.
4. Il titolare dell'autorizzazione ha il compito di accertare che i propri dipendenti o collaboratori siano a conoscenza delle nozioni fondamentali che disciplinano il servizio.

### **Art. 24 Interruzione del trasporto**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

## **Art. 25 Trasporto persone portatrici di handicap**

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozzine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

## **Art. 26 Tariffe per il noleggio svolto con autovettura**

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

## **Art. 27 Contachilometri**

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

## **Art. 28 Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture**

1. Per la sostituzione di autovetture o motocarrozze immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
  - a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazione rilasciata dal comune di San Pancrazio Sal;
  - b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
  - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;

d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.

2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

#### Capo IV Validità e verifica

##### **Art. 29 Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche**

1. Le autorizzazioni di noleggio autovettura e autobus con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente regolamento, nonché ad una verifica estetica e dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio da parte dell'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione.

2. Le autorizzazioni sono inoltre sottoposte a vidimazione annuale, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio comunale di cui innanzi, che qualora non siano intervenute modifiche rispetto all'ultima verifica generale, si effettua mediante dichiarazione autocertificata dal titolare dell'autorizzazione.

3. Nel quinquennio che separa le verifiche generali di cui al comma 1, l'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione dispone una verifica tecnica ed estetica dei veicoli adibiti al servizio tesa all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale, previsti dal Codice della Strada e dal presente regolamento.

4. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Ufficio comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10, procede alla sospensione delle autorizzazioni relative, fino all'ottemperanza di quanto previsto.

Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, l'autorizzazione decade..

#### Capo V Vigilanza sul servizio e sanzioni



### **Art. 30 Addetti alla vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata all'Ufficio che rilascia le autorizzazioni e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

### **Art. 31 Sanzioni amministrative**

1. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 e dalla Legge 24.11.81 n. 689 e leggi successive;

b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e incorre nelle eventuali sanzioni accessorie.

3. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio organo accertatore trasmette il verbale di accertamento all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione per l'adozione del relativo provvedimento cautelare, notificando all'interessato avviso di avvio del procedimento.

4. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 3, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio al procedimento, all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione.

5. L'Ufficio di cui innanzi dispone il provvedimento relativo, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10.

### **Art. 32 Violazioni e sanzioni**

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00, ex art. 7 bis d.lgs. 267/00, salvo quanto disposto negli articoli seguenti;

2. Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

3. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con

l'autorizzazione non vidimata o non sottoposta alla verifica quinquennale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, il Responsabile dell'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione dispone la revoca dell'autorizzazione.

4. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente con l'autorizzazione sospesa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione.

5. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00. L'Ufficio Comunale competente dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a trenta giorni.

6. Il titolare dell'autorizzazione che violi, per tre volte nell'arco di 12 mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da uno a sette giorni.

7. Il titolare di autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione.

8. Il titolare di autorizzazione che, senza l'autorizzazione dell'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, adibisce un autobus immatricolato ad uso servizio di noleggio con conducente, ad esercitare servizi a itinerario fisso, con offerta indifferenziata, orari e tariffe prestabilite è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni.

9. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non potrà coincidere con l'eventuale periodo previsto di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione.

10. Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'importo è determinato ai sensi della Legge 24.11.81 n. 689.

### **Art. 33 Responsabilità nell'esercizio del servizio**

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili

unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.

### **Art. 34 Reclami sul servizio**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

### **Art. 35 Decadenza dell'autorizzazione**

1. L'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10, dispone la decadenza del titolo nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione:

- a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;
- b) incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
- d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
- e) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dai territori indicati dall'art. 30.

2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

### **Art. 36 Revoca dell'autorizzazione**

1. L'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10, dispone la revoca del titolo nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione:

- a) violi le norme sul cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 7;
- b) svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- c) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;

d) effettuò il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;

e) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;

f) effettuò il servizio con l'autorizzazione sospesa.

2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

### **Art. 37 Rinuncia all'autorizzazione**

1. Il titolare che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al Sindaco.

### **Art. 38 Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione**

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o al collaboratore.

## **PARTE SECONDA**

### **Norme generali di comportamento per l'attività**

#### **di noleggio a mezzo autovetture**

### **TITOLO I**

#### **Norme di comportamento**

### **Art. 39 Comportamento del noleggiatore durante il servizio**

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:

a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- e) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri o al cronotachigrafo se trattasi di autobus;
- g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
- h) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
- i) esporre in modo ben visibile all'interno dell'autovettura un contrassegno adesivo contenente i seguenti dati: Comune di San Pancrazio Salentino- Servizio Polizia Amministrativa - Ufficio Vetture Pubbliche, il numero di telefono e il numero dell'autorizzazione;
- j) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
- k) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;

h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto;

i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

#### **Art. 40 Comportamento dell'utente durante il servizio**

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

a) fumare durante il trasporto;

b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;

d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;

e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

## **TITOLO II**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 41 Approvazione del regolamento**

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizio di noleggio con conducente è trasmesso alle organizzazioni di categoria, le quali, entro 30 giorni, possono comunicare eventuali modifiche ed integrazioni. Trascorso tale termine si ritiene approvato.